

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania

Ordinanza n° 56
del 04/04/2017

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 72/2014 del 22/7/2014, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico della Sig.ra Cassone Elena C.F. CSSLNE54B52C351H, nata a Catania il 12/2/1954 ed ivi residente in Viale Montenero n° 8/A, nella sua qualità di titolare dell'attività denominata "Anni D'Oro Residenza Per Anziani" con sede in Tremestieri Etneo Via Archimede n° 18, nonché obbligata in solido per la violazione di cui all'Ordinanza Sindacale n° 36 del 13/7/2000, accertata in data 27/2/2014, a seguito di distribuzione di volantini pubblicitari aventi testo "Residenza Per Anziani Anni D'Oro", posizionati sulle auto in sosta lungo le Vie Della Regione, Roma, Etna, Ravanusa e Piazza Europa;

L'infrazione è stata accertata in data 27/2/2014 lungo le Vie sopra elencate;

Constatata la regolarità della notifica avvenuta in data 29/7/2014;

Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

ORDINA

Alla suddetta di pagare in solido, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di Euro 206,58 più Euro 18,70 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. Di € 225,28;

INGIUNGE

Alla stessa di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.

San Giovanni La Punta, li 4 APR. 2017 .-

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.

ISP.
ISP.



Il Dirigente P.M.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento (art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.